



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

### STATUTO DELLA SEZIONE DEL CAI DI ERBA

#### TITOLO I

##### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Erba" e sigla "CAI Sezione di Erba". L'associazione fondata nel 1971 sotto la denominazione "Club Alpino Italiano - sezione di Erba" ha durata illimitata ed ha sede in Erba, via Diaz n. 7.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso, alternativamente, dall'Assemblea ovvero dal Consiglio direttivo.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Lombardo del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

#### TITOLO II

##### SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla Gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole dei CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
  - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
  - i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Q. 4.000" di cui è editrice e proprietaria;
  - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### TITOLO III

#### SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale dei CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873  
e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;  
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora .

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 11 Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendone l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.

Art. 12 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nello Statuto del CAI e nel Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 13 La qualità di socio cessa nei casi indicati dallo Statuto del CAI e dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

I soci sono liberi di trasferirsi a qualsiasi altra Sezione del Club Alpino Italiano. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

I soci possono dimettersi dalla Sezione e, per l'effetto, dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

Le dimissioni sono irrevocabili, hanno effetto immediato e non determinano alcun diritto alla restituzione di ratei della quota sociale già versata.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

### TITOLO IV

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 Sono organi dell'associazione:



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazzolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16 Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 17 Le deliberazioni degli organi sociali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

### Capo 1° ASSEMBLEA

Art. 18 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 19 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 20 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di una delega.



Club Alpino Italiano – Sezione di Erba

Via Riazolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 22 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 23 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale dei CAI a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del CAI.

### Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 25 Gli eletti durano in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 60 (sessanta) giorni mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo,



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 27 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile necessario. Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 28 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale dei CAI. In particolare esso:

- pone in atto le delibere dell'Assemblea **dei Soci**;
- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predisporre quanto necessario per attuarle,;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e del presente statuto;
- redige, collazione e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- delibera il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

### Capo 3°

#### PRESIDENTE

Art. 29 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea..

**Art. 30** Il Presidente di Sezione dura in carica tre anni; può essere rieletto una prima volta, dopo di che deve intercorrere almeno un anno di interruzione prima di poter essere rieletto nuovamente; il suo incarico termina in ogni caso con lo scadere del mandato di Consigliere.

### Capo 4°



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

### TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 31 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 32 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e soprintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

### Capo 5°

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art. 34 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### TITOLO V

### COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 35 Il Consiglio Direttivo può procedere, tra i Consiglieri o tra i Soci, alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Può altresì conferire a singoli soci incarichi vari di collaborazione tra quello di Ispettore dei rifugi, Capogita, Direttore di eventuali campeggi, direttore del notiziario sezionale, redattore dei comunicati stampa, bibliotecario o altri.

Art. 36 L'Assemblea dei Soci può approvare, su proposta del Consiglio direttivo, o su mozione presentata da almeno venti soci maggiorenni e inserita nell'ordine del giorno da discutere, la costituzione dei Gruppi di Soci.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

I Gruppi gestiscono in modo autonomo le somme e i mezzi che vengono loro assegnati dalla Sezione, dagli Organi Regionali e/o Centrali del Cai e da Terzi, sottoponendo annualmente al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi.

Eventuali variazioni ai loro bilanci preventivi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

I beni patrimoniali e i fondi loro affidati fanno comunque parte del patrimonio e del bilancio dell'Associazione.

I Gruppi, per il proprio operato possono emanare regolamenti interni particolari che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo.



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazzolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

Ogni Gruppo deve proporre i nominativi di un Responsabile, di un Cassiere e di un Segretario come propri rappresentanti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

I Responsabili dei Gruppi partecipano di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, con la possibilità di prendervi parola e con solo parere consultivo.

Il Responsabile di Gruppo che senza giustificato motivo si assenta a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario.

I Gruppi possono intraprendere iniziative e rapporti con Enti, Organismi, o Terzi, estranei all'Associazione solo con il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

In caso di violazioni delle norme statutarie, da parte di un Gruppo, il Consiglio Direttivo può disporre la revoca dei rappresentanti del Gruppo stesso.

### TITOLO VI

#### SOTTOSEZIONI

Art. 37 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale dei CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Gruppo Regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

### TITOLO VII

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 38 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 39 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni e i contributi ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 40 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 41 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazzolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873

e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)



# Club Alpino Italiano

## Sezione di Erba

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

### TITOLO VIII

#### CONTROVERSIE

Art. 42 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a indicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento Generale del CAI.

Art. 43 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.



**Club Alpino Italiano – Sezione di Erba**

Via Riazzolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873  
e-mail: [info@cai.erba.org](mailto:info@cai.erba.org) – Web: [www.cai.erba.org](http://www.cai.erba.org)